Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — ROMA - Venerdì, 23 dicembre 1927 - ANNO VI — Numero 296

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO.

I signori abbonati che non avessero ancora rinnovato l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » del Regno d'Italia per l'anno 1928, sono pregati, nel loro interesse, di farlo subito. L'amministrazione della « Gazzetta » non può garantire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati che rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

BANDI DI CONCORSO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2622.

LEGGE 11 dicembre 1927, n. 2328.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, relativo al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente nel Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, relativo al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente nel Regio esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2623.

LEGGE 15 dicembre 1927, n. 2329.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 282, riguardante modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 282, riguardante modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2624.

REGIO DECRETO 17 novembre 1927, n. 2313.

Soppressione di vari consolati di 2ª categoria e di un vice consolato di 1ª categoria, determinazione della circoscrizione di alcuni consolati ed istituzione di uffici consolari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con Nostro decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il Nostro decreto 7 gennaio 1923, n. 185;
Visto il Nostro decreto 15 settembre 1923, n. 2163;
Visto l'art. 18 della legge 2 giugno 1927, n. 862;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Nostri consolati di 2ª categoria in Klagenfurt, Dakar, Le Havre, Dortmund, nonchè il posto di vice console presso la Nostra legazione in Atene, sono soppressi.

Art. 2.

La circoscrizione del Nostro consolato generale in Lione è fissata come segue: Dipartimento di Nièvre, Cher, Indre, Allier, Creuse, Puy-de-Dôme, Loire, Rhône, Ain, Corrèze, Cantal, Haute Loire, Ardèche, Drôme.

La circoscrizione del Nostro consolato generale in Francoforte sul Meno è fissata come segue: la provincia prussiana di Assia-Nassau (meno il territorio di Schmalkalden), l'Assia, il Waldeck, il Baden e il Palatinato Renano.

La circoscrizione del Nostro consolato generale in Monaco di Baviera è fissata come segue: la Baviera (meno il Palatinato Renano).

La circoscrizione del Nostro consolato generale in Düsseldorf è fissata come segue: le provincie prussiane del Reno e della Westfalia, il Birkenfeld, lo Schaumburg-Lippe, e Lippe.

La circoscrizione del Nostro consolato in Patrasso è fissata come segue: le Prefetture di Acaia e Elide, Arcadia, Laconia e Messenia, Etolia e Acarnania.

Art. 3.

Sono istituiti i seguenti Nostri uffici consolari:

Consolato di 1ª categoria - 2ª classe in Klagenfurt, con giurisdizione sulla Carinzia;

Consolato di 1ª categoria - 2ª classe in Dakar, con giurisdizione sul territorio del Governo dell'Africa Occidentale francese (colonie del Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Alto Senegal e Niger, nonchè i territori militari della Mauritania e del Niger), il territorio dell'ex Togo tedesco, sottoposto a mandato francese, la Guinea Portoghese;

Consolato di 1ª categoria - 2ª classe in Le Havre, con giurisdizione sui dipartimenti di Seine Inférieure, Eure, Orne, Calvados, Manche;

Consolato di 1ª categoria - 2ª classe in Digione, con giurisdizione sui dipartimenti di Haute Saône, Doubs, Jura, Saône et Loire, Côte d'Or;

Consolato di 1ª categoria - 2ª classe in Pireo, con giurisdizione sulle Prefetture di Attica e Beozia, Cicladi, Eubea, Etiotide e Focide, Larissa, Triccala, Argolide e Corinto, Governatorato delle isole dell'Egeo appartenenti alla Grecia, l'isola di Cerigo;

Vice consolato in Grenoble, alle dipendenze del Nostro consolato in Chambéry;

Vice consolato in Mulhouse, alle dipendenze del Nostro consolato in Strasburgo;

Vice consolato in Mannheim, alle dipendenze del Nostro consolato generale in Francoforte sul Meno;

Vice consolato in Dortmund, alle dipendenze del Nostro consolato generale in Düsseldorf;

Vice consolato in Orano, alle dipendenze del Nostro consolato generale in Algeri.

Art. 4.

Gli assegni annui lordi da corrispondere ai titolari dei Nostri uffici consolari predetti e l'ammontare massimo da ammettere a rimborso per spese d'ufficio sono stabiliti come segue:

		Assegno locale annuo	Spese d'ufficio (oro)
Klagenfurt	console	7,000	7,000
Dakar	»	18,000	10,000
Le Havre	»	15,000	13,000
Digione	»	15,000	13,000
Pireo	»	30,000	15,000
Grenoble	vice console	8,000	4,500
Mulhouse	» »	8,000	4,500
Mannheim	» »	15,000	10,000
Dortmund	» »	15,000	10,000
Orano	» »	8,000	4,500

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 149. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2625.

REGIO DECRETO 17 novembre 1927, n. 2332.

Proroga della sospensione dell'applicazione degli articoli 66 e 67 del regolamento 27 novembre 1924, n. 2367.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il regolamento 27 novembre 1924, n. 2367;
Veduto il R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1785;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La sospensione dell'applicazione degli articoli 66 e 67 del regolamento 27 novembre 1924, n. 2367, prevista dal R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1785, è prorogata sino a tutto il 30 settembre 1929.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 159. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2626.

REGIO DECRETO 1° dicembre 1927, n. 2343.

Riunione dei comuni di Brissago, Mesenzana e Roggiano Valtravaglia in un unico Comune denominato « Brissago-Valtravaglia ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Brissago, Mesenzana e Roggiano Valtravaglia, in provincia di Varese, sono riuniti in unico comune denominato « Brissago-Valtravaglia ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 170. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2627.

REGIO DECRETO 1° dicembre 1927, n. 2345.

Riunione dei comuni di Bergogna e di Sèdula in un unico Comune denominato « Bergogna ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Bergogna e di Sèdula, in provincia di Gorizia, sono riuniti in unico Comune denominato « Bergogna », con la sede municipale a Bergogna.

Art. 2.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 172. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2628.

REGIO DECRETO 1° dicembre 1927, n. 2344.

Riunione dei comuni di Leggiuno, Sangiano, Cellina, Ballarate ed Arolo in un unico Comune denominato « Leggiuno-Sangiano ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Leggiuno, Sangiano, Cellina, Ballarate ed Arolo, in provincia di Varese, sono riuniti in unico Comune denominato « Leggiuno-Sangiano ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1927 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 267, *foglio* 171. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2629.

REGIO DECRETO 1° dicembre 1927, n. 2347.

Riunione dei comuni di Ossecca-Vittuglia, Ossegliano S. Michele e Sambasso in un unico Comune denominato « Sambasso ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Ossecca-Vittuglia, Ossegliano S. Michele e Sambasso, in provincia di Gorizia, sono riuniti in unico Comune denominato « Sambasso », con la sede municipale a Sambasso.

Art. 2.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1927 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 267, *foglio* 174. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2630.

REGIO DECRETO 1° dicembre 1927, n. 2346.

Riunione dei comuni di Bonzo, Forno Alpi Graie e Groscavallo in un unico Comune denominato « Groscavallo ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Bonzo, Forno Alpi Graie e Groscavallo, in provincia di Torino, sono riuniti in unico Comune denominato « Groscavallo ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1927 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 267, *foglio* 173. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2631.

REGIO DECRETO 4 dicembre 1927, n. 2348.

Riunione dei comuni di Bée, Vignone e Arizzano Superiore in un unico Comune denominato « Arizzano ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Bée, Vignone e Arizzano Superiore, in provincia di Novara, sono riuniti in unico Comune denominato « Arizzano » e con sede del capoluogo ad Arizzano Superiore.

Art. 2.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1927 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 267, *foglio* 175. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2632.

REGIO DECRETO 1° dicembre 1927, n. 2349.
Riunione dei comuni di Monte Ossolano, Bognanco Dentro e Bognanco Fuori in un unico Comune denominato « Bognanco ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Monte Ossolano, Bognanco Dentro e Bognanco Fuori, in provincia di Novara, sono riuniti in unico Comune denominato « Bognanco » e con la sede del capoluogo a Bognanco Dentro.
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1927 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 267, *foglio* 176. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2633.

REGIO DECRETO 4 dicembre 1927, n. 2350.
Aggregazione del comune di Montirone a quello di Borgosatollo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Montirone è aggregato a quello di Borgosatollo.

Art. 2.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1927 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 267, *foglio* 177. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2634.

REGIO DECRETO 1° dicembre 1927, n. 2351.
Riunione dei comuni di Ponte San Pietro, Brembate di Sopra e Locate Bergamasco in un unico Comune denominato « Ponte San Pietro ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Ponte San Pietro, Brembate di Sopra e Locate Bergamasco, in provincia di Bergamo, sono riuniti in unico Comune denominato « Ponte San Pietro ».

Art. 2.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico

4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 178. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2635.

REGIO DECRETO 4 dicembre 1927, n. 2352.

Aggregazione dei comuni di Maccagno Inferiore, Garabiolo, Musignano, Campagnano Vedasca e della frazione Colmegna del comune di Agra a quello di Maccagno Superiore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al comune di Maccagno Superiore sono aggregati i comuni di Maccagno Inferiore, Garabiolo, Musignano, Campagnano Vedasca, nonchè la frazione Colmegna del comune di Agra, delimitata giusta la pianta planimetrica, vistata in data 26 agosto 1927 dall'ufficio del Genio civile di Varese.
Tale pianta, vidimata d'ordine Nostro dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il prefetto di Varese è incaricato di determinare le condizioni di tale aggregazione, nonchè di provvedere al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Maccagno Superiore e di Agra, sentite le Amministrazioni di essi e la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 179. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2636.

REGIO DECRETO 4 dicembre 1927, n. 2353.

Riunione dei comuni di Lumezzane Pieve, Lumezzane Sant'Apollonio e Lumezzane San Sebastiano (Brescia) in un unico Comune denominato « Lumezzane » con capoluogo Lumezzane San Sebastiano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Lumezzane Pieve, Lumezzane Sant'Apollonio e Lumezzane San Sebastiano, in provincia di Brescia, sono riuniti in unico Comune denominato « Lumezzane » con capoluogo Lumezzane San Sebastiano.
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 180. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2637.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1927, n. 2272.

Approvazione dello statuto della Congregazione di carità di Joannis.

N. 2272. R. decreto 27 ottobre 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Joannis.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1927 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2638.

REGIO DECRETO 29 settembre 1927, n. 2291.

Contributo scolastico del comune di Rota (Bergamo) ed annullamento di quelli dei comuni di Rota Dentro e di Rota Fuori.

N. 2291. R. decreto 29 settembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Rota, della provincia di Bergamo, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, viene fissato in L. 2310.64 a decorrere

dal 3 giugno 1927, e vengono, con la stessa decorrenza, annullati i contributi stabiliti a carico dei comuni di Rota Dentro e di Rota Fuori col R. decreto 11 febbraio 1915, n. 241.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1927 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2639.

REGIO DECRETO 16 settembre 1927, n. 2294.

Erezione in ente morale della « Fondazione Capitano Vittorio Tonini » a favore del 2° reggimento granatieri di Sardegna.

N. 2294. R. decreto 16 settembre 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per la guerra, la « Fondazione Capitano Vittorio Tonini », costituita con l'offerta di L. 5000 nominali fatta dal col. cav. Mario Tonini, e destinata a favore del 2° reggimento granatieri di Sardegna, viene eretta in ente morale, sotto la vigilanza del Ministero della guerra, e n'è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1927 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2640.

REGIO DECRETO 29 settembre 1927, n. 2280.

Erezione in ente morale della Società archeologica viterbese « Pro Ferento », in Viterbo.

N. 2280. R. decreto 29 settembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Società archeologica viterbese « Pro Ferento », con sede in Viterbo, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1927 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2641.

REGIO DECRETO 17 novembre 1927, n. 2285.

Approvazione dello statuto della Congregazione di carità di Terragnolo.

N. 2285. R. decreto 17 novembre 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Terragnolo.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1927 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2642.

REGIO DECRETO 11 novembre 1927, n. 2292.

Istituzione di un Regio consolato di prima categoria di seconda classe in Brusselle in sostituzione del Regio consolato di seconda categoria soppresso.

N. 2292. R. decreto 11 novembre 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per gli affari esteri, a decorrere dalla data del decreto medesimo, il Regio consolato di seconda categoria in Brusselle viene soppresso, ed è istituito nella città stessa un Regio consolato di prima categoria di seconda classe, con giurisdizione sulle provincie di Brabante e Limbourg, e con l'assegno annuo da corrispondere al titolare in lire 15,000 lorde e l'ammontare massimo da ammettere a rimborso per spese d'ufficio in L. 9000 annue.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1927 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2643.

REGIO DECRETO 17 novembre 1927, n. 2286.

Approvazione dello statuto della Congregazione di carità di Predazzo.

N. 2286. R. decreto 17 novembre 1927, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Predazzo.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1927 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2644.

REGIO DECRETO 17 novembre 1927, n. 2289.

Approvazione dello statuto della Fondazione « Gesualdo Clementi » presso la Regia università di Catania.

N. 2289. R. decreto 17 novembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Fondazione « Gesualdo Clementi » presso la Regia università di Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1927 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2645.

REGIO DECRETO 17 novembre 1927, n. 2290.

Approvazione dello statuto della Fondazione scolastica « Prof. Napoleone Zanni » presso il Regio istituto tecnico « Macedonio Melloni », in Parma.

N. 2290. R. decreto 17 novembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Fondazione scolastica « Prof. Napoleone Zanni » presso il Regio istituto tecnico « Macedonio Melloni », in Parma.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1927 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2646.

REGIO DECRETO 8 dicembre 1927, n. 2314.

Approvazione dello statuto dell'« Istituto agrario Michele di Sangro Principe di Sansevero », in San Severo.

N. 2314. R. decreto 8 dicembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto per l'« Istituto agrario Michele di Sangro Principe di Sansevero » con sede nel comune di San Severo.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1927 - Anno VI

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1927.

Approvazione del regolamento per il funzionamento della Cassa nazionale di previdenza e mutualità tra i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA
E GLI AFFARI DI CULTO

Visto l'art. 9 della legge 17 marzo 1927, n. 361, relativa alla costituzione di una Cassa nazionale di previdenza e mutualità tra i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento, compilato dal Consiglio centrale della Cassa nazionale suddetta, che fissa le norme per il funzionamento della Cassa stessa. Esso entrerà in vigore col 1° gennaio 1928.

Roma, addì 7 dicembre 1927 - Anno VI

Il Ministro Guardasigilli:
ROCCO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Regolamento della Cassa nazionale di previdenza e mutualità tra i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Art. 1.

Il Consiglio centrale della Cassa nazionale di previdenza e mutualità tra i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie ha sede presso la Corte di appello di Roma, fino a che l'Istituto non possegga una sede propria.

I Consigli distrettuali hanno sede presso le rispettive Corti di appello.

Art. 2.

I funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, ai termini dell'art. 2 della legge, fanno parte della Cassa nazionale di previdenza e mutualità nella qualità di soci ordinari. Essi possono anche farne parte in qualità di soci permanenti e benemeriti; e tutti hanno facoltà di richiedere l'opera di assistenza o l'intervento degli organi dirigenti della Cassa nazionale, ogni volta lo ritengano opportuno, per il conseguimento dei fini della istituzione e a tutela di un interesse proprio o di quello di altri cancellieri e segretari ovvero delle rispettive famiglie.

Art. 3.

La qualità di socio ordinario, con gli obblighi ed i vantaggi ad essa inerenti, dura fino a che il funzionario è in attività di servizio, fermo restando quanto è disposto nell'ultimo capoverso dell'art. 3 della legge.

Essa si conserva in caso di collocamento in disponibilità o in aspettativa, ovvero di messa a disposizione o di applicazione presso i Ministeri o destinazione temporanea ad altri uffici pubblici.

Art. 4.

Fermo l'obbligo del contributo giusta l'art. 13 del presente regolamento, ogni socio che versi a favore della Cassa nazionale, in contanti o in rendita del Debito pubblico, un capitale non inferiore a L. 300, destinato in aumento del patrimonio intangibile, è inscritto fra i soci permanenti.

Egli acquista all'atto del versamento, per sè e per la famiglia, il diritto alla eventuale assistenza spettante ai soci ordinari senza uopo del decorso di tempo di cui all'art. 3, ultimo capoverso, della legge; può inoltre fruire dei particolari vantaggi ed assegni riservati ai soci permanenti ai termini dell'art. 22 del presente regolamento, conservando la qualità di socio della Cassa anche quando non sia più in attività di servizio.

Art. 5.

Le persone singole, gli enti e sodalizi, che, con opere speciali o con fondazioni od elargizioni cospicue, abbiano acquistato titolo di particolare benemerenza verso la Cassa, possono venir dichiarati benemeriti della Cassa stessa con deliberazione del Consiglio centrale.

Tale qualità ha carattere perpetuo; è attestata da speciale diploma e dalla iscrizione del nome in apposito albo, ed importa, per chi eserciti o abbia esercitato funzioni di cancelliere o segretario giudiziario, l'acquisto della qualità di socio permanente.

Art. 6.

Nella convocazione da tenersi ogni anno entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione, a' termini dell'art. 15 del presente regolamento, il Consiglio centrale, con votazione segreta per la cui validità è richiesta la maggioranza di due terzi dei componenti, elegge:

1° i revisori dei conti, in numero di tre, scegliendoli fra i soci residenti in Roma;

2° il segretario-economo della Cassa, scegliendolo fra i cancellieri e segretari giudiziari residenti in Roma, in attività di servizio, estranei al Consiglio.

Gli eletti entrano in carica al principio dell'anno successivo e possono essere rieletti di anno in anno. Qualora, nel corso dell'anno, si verifichino vacanze nelle dette cariche, il Consiglio centrale provvede alla sostituzione.

Il Consiglio centrale può anche nominare, scegliendolo tra i cancellieri e segretari giudiziari residenti in Roma estranei al Consiglio, un vice-segretario economo, il quale, in caso di temporanea assenza o impedimento del segretario-economo, ne tenga le veci, ovvero, occorrendo, lo coadiuvi nelle sue attribuzioni.

Art. 7.

Il Consiglio centrale, costituito giusta l'art. 7 della legge:

1° delibera, per iniziativa propria o dei Consigli distrettuali, ovvero sopra istanza degli interessati, sull'uso dei mezzi più opportuni per il migliore funzionamento della Cassa, per la tutela dei suoi interessi, per il raggiungimento delle sue finalità materiali e morali e per una eventuale maggiore estensione o trasformazione della sua azione e dei suoi cómpiti in favore dei cancellieri e segretari giudiziari e delle loro famiglie, secondo le circostanze e in relazione alle disponibilità finanziarie, promovendo anche convegni tra cancellieri e segretari giudiziari e votazioni *ad referendum*, al fine di trattare i problemi dell'assistenza e di rafforzare i vincoli di solidarietà;

2° amministra il patrimonio della Cassa; provvede all'impiego dei suoi fondi e determina la parte che deve essere capitalizzata per formare il patrimonio intangibile; tratta e conclude eventuali prestiti a favore della Cassa, in aumento delle sue disponibilità finanziarie e fornendo le garanzie per la estinzione; prende le deliberazioni relative all'acquisto dei beni ed all'accettazione di lasciti e donazioni;

3° delibera sul bilancio di previsione e sul rendiconto annuale, presentati dal presidente, osservate le modalità prescritte negli articoli 15, 16, 17, 18 del presente regolamento;

4° esplica la sua azione di assistenza e previdenza, mediante concessioni, da esso deliberate in conformità degli articoli 19, 20, 22 del presente regolamento:

a) di borse di studio e rette di convitto o ricovero pei figli minori di cancellieri e segretari giudiziari;

b) di sussidi e sovvenzioni straordinarie;

c) mediante tutte le altre forme di assistenza personale o morale, richieste dalla peculiarità dei casi a seconda delle disponibilità finanziarie;

5° indirizza, coordina, controlla e, ove occorra, integra l'azione dei Consigli distrettuali;

6° decide inappellabilmente sui reclami contro le proprie decisioni in via di revisione e contro quelle dei Consigli distrettuali, in grado di appello;

7° propone all'approvazione del Ministro per la giustizia le eventuali modificazioni al presente regolamento, inteso il parere dei Consigli distrettuali.

Art. 8.

Il Consiglio centrale si aduna, in via ordinaria, almeno una volta ogni trimestre e in via straordinaria, quando occorra, per invito del presidente. L'avviso di convocazione indica gli argomenti posti all'ordine del giorno ed è recapitato ai membri del Consiglio almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, a meno che non si tratti di convocazione di carattere urgente.

Salvo i casi espressamente eccettuati, per la validità delle adunanze e delle deliberazioni basta la presenza di cinque componenti il Consiglio e la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 9.

Il presidente ha la rappresentanza della Cassa nazionale a tutti gli effetti di legge e in tutti i rapporti con terzi, fatta eccezione per quelli di spettanza del segretario-economo, ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento.

Egli provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio centrale e può prendere, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di urgenza necessari nell'interesse della Cassa e conformi ai suoi fini, comprese le erogazioni di somme, nei limiti stabiliti dall'art. 15, comma 3, lettera a) del presente regolamento. Deve però sui provvedimenti adottati riferire, per la ratifica, al Consiglio centrale nella sua prima adunanza.

Art. 10.

Il segretario-economo coadiuva il presidente nella amministrazione della Cassa nazionale; redige i verbali delle sedute del Consiglio centrale, e, salvo disposizioni diverse del presidente, riferisce al Consiglio stesso sulle domande, sui reclami, sulle proposte e su tutti gli affari in corso e ne estende le relative deliberazioni.

Spetta inoltre al segretario-economo di:

1° curare la tenuta degli albi dei soci benemeriti e permanenti, del protocollo per la registrazione della corrispondenza, degli atti e dei registri nominativi delle borse di studio e rette di convitto e ricovero, degli assegni, dei sussidi, e di ogni altra forma di assistenza concessa o da concedersi, nonchè di tutti gli affari definiti o in corso;

2° provvedere alla pubblicazione delle deliberazioni e, in ispecie, del bilancio di previsione e del rendiconto annuale, approvati dal Consiglio centrale, nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia, nel giornale di classe ed in periodici giudiziari, integralmente o in sunto, quando il Consiglio centrale ne ravvisi l'opportunità;

3° curare la tenuta al corrente dell'inventario dei beni mobili ed immobili, di ogni altro registro relativo all'amministrazione del patrimonio della Cassa, alle sue entrate ed alle sue uscite, allo stato dei diritti, crediti e debiti coi titoli relativi, il tutto da compilarsi secondo le norme del regolamento di contabilità delle istituzioni pubbliche di beneficenza, approvato con R. decreto 5 febbraio 1891, n. 99 (art. 21 e seguenti);

4° provvedere alla regolare gestione, al versamento e alla erogazione dei fondi disponibili, in conformità del bilancio, delle norme statutarie e regolamentari e delle deliberazioni, rappresentando la Cassa in tutti i rapporti di ordine finanziario colla Banca d'Italia e cogli altri enti, e firmando ogni mandato di pagamento ed atto equivalente, previo il visto del presidente;

5° preparare, d'accordo col presidente, il bilancio di previsione ed il rendiconto annuale da sottoporsi all'approvazione del Consiglio centrale, ai termini degli articoli 15, 16, 17, 18 del presente regolamento;

6° esigere le oblazioni eventuali volontarie di enti e di privati, comprese quelle indicate nell'art. 4 del presente regolamento, e curarne, secondo i casi, il versamento alla Banca d'Italia, sede di Roma, nel conto corrente aperto a favore della Cassa, o il rinvestimento in titoli;

7° riscuotere i mandati di anticipazione e provvedere ai pagamenti per le spese di amministrazione ed eventuali, comprese quelle per le erogazioni disposte dal presidente in via d'urgenza, a' termini dell'art. 9 del presente regolamento, rendendo conto al Consiglio centrale di tutte le somme riscosse ed erogate;

8° vigilare sulle riscossioni e sul versamento delle ritenute sugli stipendi e di qualsiasi altro contributo o credito a favore della Cassa; e, in caso di debiti contratti da questa e garantiti dalle ritenute suddette e a scadenze rateali, curare affinchè, non oltre l'ottavo giorno del versamento delle ritenute, l'ammontare delle rate dovute venga rimesso al mutuante.

Art. 11.

Le somme provenienti dai capitali indicati nell'art. 5 della legge, dai versamenti di cui all'art. 4 del presente regolamento, da eventuali prestiti, come ogni altra somma specificamente destinata a costituire il patrimonio intangibile della Cassa, nonchè le somme costituenti il fondo di riserva e quelli per sussidi ed assegni impegnati e non pagati, devono, di regola, essere investite in titoli di rendita emessi o garantiti dallo Stato.

E' però in facoltà del Consiglio centrale di autorizzare la vendita dei titoli costituenti i fondi di riserva e dei sussidi ed assegni impegnati e non pagati, al fine di provvedere i mezzi occorrenti ai pagamenti, ovvero per altri motivi di necessità riconosciuti dal Consiglio stesso.

Pei titoli e per le altre somme costituenti il patrimonio intangibile, il Consiglio centrale può deliberare il reimpiego o rinvestimento in altra forma che in titoli di Stato, purchè ne siano riconosciute la utilità e sicurezza manifesta, e purchè la relativa deliberazione ottenga il voto favorevole della maggioranza dei Consigli distrettuali e dei due terzi dei voti dei componenti il Consiglio centrale.

Art. 12.

La custodia dei valori della Cassa nazionale è, di regola, affidata alla Banca d'Italia, sede di Roma, presso la quale debbono essere versate tutte le entrate, in conto corrente, determinandosi, nell'atto del conferimento, la misura dell'interesse da corrispondersi sulle giacenze di cassa, e salve sempre le particolari norme con cui il Consiglio centrale credesse disciplinare il servizio di riscossione e tesoreria.

Art. 13.

L'obbligo del contributo di cui all'art. 6, n. 3, della legge decorre dal mese in cui è avvenuta la nomina con stipendio a funzionari nelle cancellerie e segreterie giudiziarie. Esso resta sospeso in caso di privazione dello stipendio, finchè questa dura, e termina alla data di cessazione dal servizio attivo.

Art. 14.

Gli uffici giudiziari, incaricati di rilasciare le note nominative degli stipendi dei cancellieri e segretari giudiziari, devono compilare le note medesime al netto della ritenuta straordinaria mensile di una lira, stabilita dall'art. 6, n. 3, della legge.

Gli uffici stessi devono inoltre compilare a parte e trasmettere alla Sezione Tesoro dell'Intendenza di finanza altra nota nominativa complessiva con l'indicazione del cognome, nome e grado di ciascun funzionario e della somma trattenuta. L'ammontare di queste note, con l'ordine di commutabilità, dovrà essere mensilmente rimesso a cura della Sezione Tesoro dell'Intendenza di finanza e a mezzo vaglia del Tesoro sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma, al segretario-economo della Cassa nazionale colla indicazione « ritenute sugli stipendi dei cancellieri e segretari giudiziari a favore della Cassa nazionale di previdenza e mutualità » e tenendo apposita contabilità.

Dell'importo di tali vaglia il segretario-economo cura la riscossione ed il versamento sul conto corrente aperto alla Cassa nazionale presso la Banca d'talia.

Art. 15.

L'anno finanziario della Cassa nazionale incomincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

Entro il mese di dicembre di ogni anno il presidente presenta alla approvazione del Consiglio centrale il bilancio di previsione dell'anno finanziario susseguente, comprendendovi tutte le entrate scadenti nell'esercizio medesimo ed in ispecie:

1° l'importo complessivo dei contributi obbligatori di cui all'art. 6, n. 3, della legge;

2° le somme, che eventualmente occorrerà di prelevare dal fondo speciale, costituito dai valori rappresentanti le somme accantonate per sussidi ed assegni ripartibili in vari anni, per far fronte alle spese relative scadenti nell'esercizio a cui il bilancio si riferisce.

Il bilancio stesso porterà fra le uscite:

1° le somme destinate alla estinzione di eventuali prestiti ed imposte;

2° i corrispondenti capitoli nei quali dovranno inscriversi le somme residuali delle entrate e per provvedere alle spese da deliberarsi nell'esercizio del bilancio e da pagarsi in questo o negli anni successivi, ripartendole nella misura e secondo gli scopi seguenti:

a) due decimi al fondo « Spese di amministrazione ed eventuali » a disposizione del presidente, ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento;

b) un decimo al fondo di riserva;

c) tre decimi al fondo « Borse di studio e rette di convitto o ricovero in istituti dei figli dei cancellieri e segretari », ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge e dell'art. 20, ultimo comma, del presente regolamento;

d) due decimi al fondo « Sussidi e sovvenzioni straordinarie » per provvedere ai bisogni di cui al n. 2 dell'articolo 3 della legge;

e) un decimo al fondo « Assegni continuativi a famiglie di cancellieri e segretari giudiziari soci permanenti della Cassa » ai sensi dell'art. 22 del presente regolamento;

f) un decimo per altre forme di assistenza personale e morale, a' sensi degli articoli 7, n. 4, lettera *c*), e 23 del presente regolamento.

La ripartizione suddetta può essere modificata dal Consiglio centrale ogni anno, tenendo presenti le risultanze dei precedenti bilanci consuntivi.

Art. 16.

Il bilancio di previsione, approvato dal Consiglio centrale e pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia, è senz'altro esecutivo dal 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce.

I soci, in merito al bilancio, possono presentare le loro osservazioni entro trenta giorni dalla suddetta pubblicazione e il Consiglio centrale deve deliberare su di esse nella sua prima adunanza, modificando, ove occorra, le previsioni così delle entrate che delle uscite.

Durante l'esercizio del bilancio, gli eventuali storni dai capitoli non possono effettuarsi che per motivi di necessità, riconosciuti volta per volta dal Consiglio centrale.

Art. 17.

Entro il mese di marzo di ogni anno, il Consiglio centrale deve essere convocato dal presidente per l'approvazione del rendiconto annuale dell'esercizio terminato al 31 dicembre dell'anno precedente, e del bilancio consuntivo, al quale saranno uniti gli atti e documenti giustificativi.

Il bilancio consuntivo è distinto in due parti, comprendenti l'una le operazioni di bilancio, l'altra il conto del patrimonio. Esso deve indicare l'avanzo e il disavanzo e i motivi dell'uno e dell'altro, nonchè quelli delle variazioni eseguite nel bilancio preventivo.

Al bilancio consuntivo deve essere unito, come allegato, l'elenco nominativo delle borse di studio, dei sussidi straordinari e dei prestiti concessi e pagati nell'esercizio passato, nonchè degli impegni assunti dalla Cassa per sussidi ed assegni da corrispondersi negli esercizi futuri, il cui ammontare deve risultare coperto dal fondo speciale per sussidi ed assegni impegnati e non pagati.

E' unita inoltre una breve relazione intorno all'andamento generale della Cassa nazionale, ai criteri adottati dai suoi organi dirigenti, ai progetti eventuali, alle proposte non accolte e alle decisioni emesse in via di revisione o in grado

di appello al Consiglio centrale. La relazione comprende altresì le proposte sul modo di impiego dei residui attivi del bilancio, con speciale riguardo all'azione di assistenza, di cui all'art. 7, n. 4, lettera *c*) del presente regolamento.

Art. 18.

Il rendiconto, con gli allegati, deve essere depositato presso la segreteria della Cassa nazionale almeno otto giorni prima della adunanza fissata per la sua approvazione.

I revisori dei conti, eletti ai termini dell'art. 6 del presente regolamento, procedono alla verifica dello stato di cassa e all'esame del rendiconto annuale cogli allegati nel tempo in cui esso è depositato presso la segreteria e ne riferiscono al Consiglio centrale nella adunanza fissata, presentando relazione scritta.

Qualsiasi socio della Cassa nazionale, nel termine suddetto, può esaminare il rendiconto e gli allegati. Quindi il rendiconto, nella adunanza stessa o in quella successiva stabilita dal Consiglio centrale, viene discusso, posto in votazione, e, appena approvato, pubblicato nei modi di cui all'art. 10 del presente regolamento.

Art. 19.

Di regola, ogni concessione di somma a titolo di assistenza, da parte della Cassa nazionale, sopra istanza degli interessati, oltre alle altre particolari condizioni e requisiti, come negli articoli 20 e 22 del presente regolamento, è subordinata a queste condizioni:

1° che il cancelliere o segretario giudiziario abbia appartenuto alla Cassa nazionale per tutto il tempo prescritto dall'art. 3, ultimo comma, della legge, ovvero ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, e abbia regolarmente adempiuto ai suoi obblighi verso la Cassa;

2° che il cancelliere o segretario giudiziario o la famiglia versi in istato di effettivo disagio economico e di bisogno urgente in seguito a sventure, malattie od altri eventi straordinari, la cui verità sia attestata dagli atti o dalle informazioni degli organi della Cassa nazionale, o dai certificati delle autorità competenti, specialmente dell'Ufficio distrettuale delle imposte, che valgano a comprovare il reale stato economico, le relazioni di parentela col cancelliere o segretario giudiziario, il difetto o la esiguità di qualsiasi altro reddito, oltre la pensione od indennità di legge;

3° che nella concessione delle varie forme di assistenza si osservi il seguente ordine di precedenza:

a) cancellieri e segretari giudiziari, che per infermità abbiano lasciato il servizio senza avere diritto a pensione;

b) quelli in aspettativa per infermità con assegno ritenuto insufficiente;

c) figli minorenni o inabili a qualsiasi lavoro — con preferenza degli orfani d'ambo i genitori — e vedove di cancellieri e segretari giudiziari defunti, con preferenza di quelle non aventi diritto a pensione od indennità;

d) figlie e sorelle nubili e genitori di cancellieri e segretari giudiziari defunti;

4° che la misura della somma concessa non ecceda di regola le L. 500 per una sola volta, in ciascun esercizio di bilancio per ciascun funzionario o famiglia di funzionario defunto, fatta eccezione:

a) dei casi particolari volta per volta giustificati, nei quali il Consiglio centrale può superare la suddetta misura e rinnovare la concessione del sussidio o della sovvenzione straordinaria allo stesso funzionario, alla stessa famiglia o a più persone di questa, purchè l'ammontare complessivo delle concessioni, ancorchè ripartite in vari esercizi, non ecceda un limite massimo da determinarsi nel bilancio preventivo d'ogni anno, tenendo presenti le disponibilità di questo e l'importanza delle precedenti concessioni;

b) delle borse di studio e rette di convitto o ricovero, che possono essere concesse anche a favore di più minorenni appartenenti ad una stessa famiglia, ma operandosi di regola una riduzione proporzionale sull'importo complessivo, secondo l'apprezzamento del Consiglio centrale.

Art. 20.

Le somme concesse in esecuzione del fine di cui all'art. 3, n. 1, della legge, devono essere impiegate per concorrere alle spese occorrenti per la educazione, mantenimento ed istruzione dei figli e delle figlie minorenni dei cancellieri e segretari giudiziari, sia in famiglia, sia in istituti o convitti, scelti dal Consiglio centrale, seguendo, per quanto sia possibile, la indicazione eventuale dell'esercente la patria potestà o la tutela.

Per ottenere le concessioni delle borse di studio deve essere dimostrata la buona disposizione agli studi degli aspiranti; e per ottenerne la conferma, al termine dell'anno scolastico, deve dimostrarsi il buon profitto e riuscita negli studi, o, quanto meno, la probabilità del buon esito di questi, se non fossero intervenute cause non imputabili agli aspiranti stessi.

Quando, stante l'esito negativo delle prove scolastiche, siavi motivo di escludere siffatta probabilità, il Consiglio centrale può subordinare una ulteriore concessione di somme, da prelevarsi sullo stesso capitolo di bilancio delle borse di studio, all'obbligo, da parte dell'esercente la patria potestà o la tutela, di avviare il minore nell'esercizio di un'arte o mestiere conveniente alle sue attitudini.

Possono inoltre essere conferite, in via assolutamente eccezionale, nei limiti della disponibilità del bilancio, borse di studio anche a figli di funzionari in attività di servizio, che, per mancanza di mezzi, fossero costretti ad interrompere gli studi, sempreche si tratti di giovani veramente meritevoli e che abbiano riportato alla fine dell'anno scolastico precedente non meno di otto decimi nello scrutinio di esame.

Art. 21.

Le somme concesse per il titolo, di cui all'articolo precedente, sono, di regola, rimesse ogni trimestre o alla persona o all'Istituto a cui è affidato il minore, a cura del segretario-economo, che se ne farà rilasciare ricevuta.

La vigilanza sull'effettivo impiego delle somme stesse, secondo la destinazione stabilita, è affidata agli organi centrali e distrettuali della Cassa nazionale e può da questi essere delegata ad un cancelliere o segretario del luogo ove i minorenni risiedano, allo scopo di riferire agli organi stessi le eventuali trasgressioni e di porli in grado di adottare i provvedimenti del caso.

Art. 22.

Oltre alle forme di assistenza regolate dagli articoli precedenti ed osservate le relative norme e condizioni, ai soci permanenti della Cassa nazionale che vi abbiano appartenuto almeno per dieci anni e che siano stati collocati a riposo, nonchè alle loro famiglie, possono essere concessi dal Consiglio centrale assegni continuativi, in misura determinata caso per caso e ripartiti di regola in rate trimestrali.

Tali concessioni, però, possono essere revocate o ridotte sia per giustificata necessità in rapporto ai fini ed alle di-

sponibilità finanziarie della Cassa, sia in considerazione delle mutate condizioni economiche e morali degli assegnatari.

Art. 23.

Il Consiglio centrale può concedere ai soci ordinari e permanenti della Cassa nazionale « prestiti sull'onore » per somme, il cui limite massimo per ciascun prestito non può eccedere le L. 1000.

Il prestito è senza interesse e la restituzione può essere eseguita anche a rate mensili nella misura e nei termini, che, caso per caso, sono stabiliti dal Consiglio centrale.

Nessuno può ottenere un nuovo prestito se non avrà prima estinto quello precedente.

Chi, diffidato, non fa onore all'obbligo di restituzione della somma ricevuta in prestito, può essere temporaneamente sospeso dal diritto ad ogni forma di assistenza, e, salvo alla Cassa nazionale l'esercizio dell'azione civile, il Consiglio centrale può ordinare che sia pubblicato il suo nome nella relazione da unire al bilancio consuntivo.

In nessun caso per il servizio dei prestiti possono farsi prelevamenti sugli altri capitoli del bilancio.

Le somme restituite in estinzione dei prestiti sono impiegate nel corso dell'anno o nell'anno successivo per i fini indicati nell'art. 15, lettera *f)* del presente regolamento.

Art. 24.

Il Consiglio centrale, ai termini dell'art. 8 della legge, provvede alla nomina dei componenti i Consigli distrettuali, scegliendoli tra i funzionari di cancelleria e segreteria residenti nella rispettiva sede di Corte d'appello. Essi restano in carica un biennio, allo scadere del quale possono essere confermati.

I Consigli distrettuali eleggono nella prima adunanza il presidente ed il vice presidente, scegliendoli tra i componenti il Consiglio stesso.

Art. 25.

I Consigli distrettuali debbono radunarsi in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro i mesi di marzo e di novembre, e, quando occorra, in seguito a invito del presidente.

Per le convocazioni, la nomina e le attribuzioni del segretario e l'esercizio di tutte le funzioni rispettive, i Consigli distrettuali osservano le norme stabilite pel Consiglio centrale dal presente regolamento, in quanto siano applicabili.

Art. 26.

I Consigli distrettuali, oltre quanto è stabilito negli articoli 7, n. 1 e n. 7, 11, comma 3, e 21 del presente regolamento ed oltre alle altre funzioni che il Consiglio centrale può loro delegare, hanno il còmpito di dare, d'ufficio o su richiesta del presidente della Cassa, le informazioni ed il parere sulle domande e sugli affari concernenti i cancellieri e segretari e le loro famiglie, residenti nel territorio delle rispettive Corti d'appello.

Art. 27.

I presidenti dei Consigli distrettuali possono segnalare al presidente della Cassa, per gli eventuali provvedimenti che egli ritenesse di adottare, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del presente regolamento, i casi d'urgenza meritevoli di speciale considerazione.

Art. 28.

Salvo quanto è stabilito dall'art. 10 del presente regolamento, la Cassa nazionale non è soggetta alle leggi e regolamenti che disciplinano le istituzioni di beneficenza.

Art. 29.

Il Ministro per la giustizia esercita l'alta vigilanza sull'Istituto.

Egli adotta i provvedimenti che riterrà opportuni allo scopo di assicurare il regolare funzionamento della Cassa.

Visto, *il Ministro per la giustizia e gli affari di culto*:
ROCCO.

REGIO DECRETO 18 dicembre 1927.
Nomina del presidente e del vice-presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto San Paolo, in Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 4 maggio 1898, n. 169, sui Monti di pietà;
Veduti i Regi decreti-legge 14 giugno 1923, n. 1396, e 12 agosto 1927, n. 1767, che portano modificazioni alla legge precitata;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'on. conte Delfino Orsi, senatore del Regno, e l'avvocato Francesco Giorgi sono, rispettivamente, nominati presidente e vice-presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto San Paolo in Torino, per il quadriennio 1° gennaio 1928-31 dicembre 1931.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

REGIO DECRETO 27 novembre 1927.
Annullamento del provvedimento concernente il contratto d'affitto di locali ad uso di caserma per carabinieri Reali in Carinola (Napoli).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 948, concernente le norme sui prezzi delle locazioni di immobili urbani e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 24 gennaio 1927;

Visto l'art. 114 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, che modifica la legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Sentito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il provvedimento del 18 agosto p. p., n. 46469 dell'Alto Commissario per la provincia di Napoli, col quale è stato reso esecutorio il contratto 19 maggio 1927 - Anno V, stipulato tra il presidente della Commissione straordinaria per la rappresentanza e la liquidazione della provincia di Caserta da una parte e dall'altra i signori Teresa Palmese fu Gennaro, nella qualità di rappresentante il minore suo figliuolo Renato Bova e Bova Eugenio, Riccardo e Maria furono Mattia, rappresentati dal sig. Bova Domenico fu Mattia, giusta mandato speciale 18 luglio 1926 per notar Macarone Palmieri di Francesco di Francolise, per l'affitto di locali ad uso caserma carabinieri Reali in Carinola (Napoli) è annullato siccome viziato d'illegittimità.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1927.

Approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduti gli articoli 14 n. 3, e 15 n. 1, del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Veduto l'atto costitutivo dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte in data 19 ottobre 1927, e lo statuto ad esso allegato;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvati l'atto costitutivo dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e lo statuto relativo, quali risultano dalla copia dell'istrumento 19 ottobre 1927, per notar Castellini di Roma, allegata al presente decreto, con le seguenti modifiche al detto statuto;

a) all'art. 1 è soppresso il secondo comma;

b) il 1° comma dell'art. 5 è modificato come appresso: « il capitale dell'Istituto è di L. 50,000,000 ed è formato da quote di partecipazione di L. 50,000 ciascuna;

c) all'art. 5, dopo il 2° comma, è aggiunto un altro comma così formulato: « Sulla ammissione di nuovi partecipanti delibererà il Consiglio di amministrazione dell'Istituto »;

d) la disposizione dell'art. 6 lettera *b*), è modificata come appresso:

« con risconto del portafoglio presso gli enti partecipanti e presso altri istituti e presso l'Istituto di emissione »;

e) la disposizione dell'art. 10 lettera *b*), è modificata come appresso:

« alla nomina dei membri di amministrazione di sua competenza, e tra questi di un consigliere delegato »;

f) all'art. 11, 2° comma, sono soppresse le parole: « e fino a 100 quote, e ad un voto ogni dieci quote sottoscritte oltre le 100 »;

g) all'art. 13, 2° comma, sono soppresse le parole: « che sceglie il vice presidente su terna proposta dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori ».

Roma, addì 12 novembre 1927 - Anno VI

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Repertorio N. 7965 Rogito N. 1435

Costituzione dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

L'anno 1927 - Anno V, il giorno 19 del mese di ottobre in Roma in una sala del Ministero dell'economia nazionale.

Innanzi di me dott. Paolo Castellini, Regio notaio in Roma con studio in via Due Macelli n. 79, iscritto al Collegio notarile di questo distretto, alla presenza di S. E. il Ministro per l'economia nazionale on. prof. ing. Giuseppe Belluzzo e di S. E. il Sottosegretario di Stato on. Tommaso Bisi, e con l'assistenza dei signori: cav. di gr. cr. prof. dott. Alessandro Brizi fu Eugenio, nato a Poggio Nativo, domiciliato in Roma, via Palestro n. 1, direttore generale dell'Agricoltura, e comm. dott. Arnaldo Sessi di Tito, nato a Roma, domiciliato in Roma, via Cunfida n. 3, capo divisione Ministero economia nazionale, ambedue testimoni adibiti per l'atto presente.

Si sono costituiti in rappresentanza degli Istituti per ciascuno di essi indicati, autorizzati al presente atto, in forza di deleghe e deliberazioni, allegate al presente istromento, i signori:

avv. Vittorio Barberis fu Giovanni, nato a Casale Monferrato, domiciliato in Torino, direttore generale della Cassa di risparmio di Torino, il quale interviene in rappresentanza della medesima, autorizzato con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 10 ottobre 1927, che si allega al presente atto sotto la lettera A/primo;

on. conte Delfino Orsi fu Alessandro, senatore del Regno, nato a Doriano, domiciliato a Torino, presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto delle opere pie di San Paolo di Torino, il quale interviene in rappresentanza dell'Istituto stesso in forza di deliberazione del Consiglio di amministrazione del 13 ottobre 1927, che si allega al presente atto sotto la lettera B;

cav. uff. Matteo rag. Viglietti di Francesco, nato a Peveragno, domiciliato a Cuneo, direttore della Cassa di risparmio di Cuneo, il quale interviene in rappresentanza della Cassa stessa, in forza di deliberazione del Consiglio di amministrazione del 15 ottobre 1927, che qui si allega sotto la lettera C, e in rappresentanza:

a) della Cassa di risparmio di Alba, autorizzato con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 10 ottobre 1927, che allegasi al presente atto sotto la lettera D;

b) della Cassa di risparmio di Fossano, autorizzato con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 11 ottobre 1927, che si allega al presente atto sotto la lettera E;

c) della Cassa di risparmio di Dronero, autorizzato con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 17 ottobre 1927, che qui allegasi sotto la lettera F;

cav. rag. Mario Giacchino fu Placido, nato ad Alessandria, domiciliato in Alessandria, direttore della Cassa di risparmio di Alessandria, il quale interviene in rappresentanza della medesima, in forza di deliberazione del Consiglio di amministrazione del 12 ottobre 1927, che si allega al presente atto sotto la lettera G;

cav. uff. dott. Paolo Giraudi fu Apollinare, nato a Bra, domiciliato a Torino, il quale interviene in rappresentanza della Cassa di risparmio di Bra, in forza di deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa medesima in data 16 ottobre 1927, che si allega al presente sotto la lettera H;

cav. uff. rag. Pietro Spavieri fu Luigi, nato in Asti, domiciliato in Asti, direttore centrale della Cassa di risparmio di Asti e in rappresentanza della medesima, in forza di deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 4 ottobre 1927, che in estratto autentico si allega al presente sotto la lettera I;

rag. Igino Grizi fu Teodorico, nato a Poggio San Marcello, residente in Biella, direttore della Cassa di risparmio di Biella e in rappresentanza della medesima, in forza di deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 17 ottobre 1927, che in estratto autentico si allega al presente sotto la lettera K;

ing. Alessandro Bianco fu Carlo Antonio, nato a Caluso, domiciliato in Ivrea, direttore della Cassa di risparmio d'Ivrea, che interviene in rappresentanza della stessa in forza di deliberazione del Consiglio di amministrazione del 30 settembre 1927, che qui si allega sotto la lettera L;

comm. ing. Giuseppe Garanzini fu Pietro, nato e domiciliato in Novara, presidente della Cassa di risparmio di Novara, che interviene in rappresentanza della medesima, autorizzato con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 12 ottobre 1927, che si allega al presente sotto la lettera M;

cav. uff. rag. Matteo Viglietti di Francesco, nato a Peveragno, domiciliato a Cuneo, che interviene in rappresentanza della Cassa di risparmio di Saluzzo, autorizzato con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 14 ottobre 1927, che qui si allega sotto la lettera N;

rag. cav. Decimo Gullino del fu Giovanni, nato a Lagnasco, domiciliato in Savigliano, direttore della Cassa di risparmio di Savigliano, autorizzato con deliberazione del Consiglio di amministrazione, dell'11 ottobre 1927, che qui si allega sotto la lettera O, che interviene in rappresentanza della stessa.

cav. uff. dott. Dante Meneghelli fu Paolo, nato a Mirano Veneto, domiciliato a Vercelli, direttore generale della Cassa di risparmio di Vercelli, autorizzato con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 12 ottobre 1927, che si allega al presente atto sotto la lettera P, il quale interviene in rappresentanza della Cassa medesima;

cav. uff. rag. Matteo Viglietti di Francesco, sopra qualificato, che interviene in rappresentanza della Cassa di risparmio di Mondovì, autorizzato con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 16 ottobre 1927, che in estratto autentico si allega al presente sotto la lettera Q;

dott. Giuseppe Danesy fu Nestore, nato a Pinerolo, domiciliato a Pinerolo, presidente della Cassa di risparmio di Pinerolo, il quale interviene in rappresentanza della stessa, in forza di deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'11 ottobre 1927, che si allega al presente atto sotto la lettera R;

rag. Italo Lavelli fu Ranuccio, nato a Bari, domiciliato in Tortona, direttore centrale della Cassa di risparmio di Tortona, il quale interviene in rappresentanza della medesima, come dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione del 17 ottobre 1927, che in estratto autentico si allega al presente sotto la lettera S;

gr. uff. Paolo Pedrotti fu Paride, nato a Magras, domiciliato in Torino, amministratore delegato della Banca Agricola Italiana (Società anonima con sede in Torino, capitale L. 75,000,000), il quale interviene in rappresentanza della medesima, in forza di deliberazione del Consiglio di amministrazione del 15 ottobre 1927, che qui allegasi sotto la lettera T;

gr. uff. rag. Ernesto Giardini fu Angelo, nato a Binasco, domiciliato in Novara, il quale interviene in rappresentanza della Banca popolare cooperativa anonima di Novara di cui è direttore generale, in forza di deliberazione del 22 settembre 1927, che si allega al presente sotto la lettera U;

rag. Giuseppe Barbesino, fu Secondo, nato e domiciliato a Casale, direttore della Banca cooperativa agricoltori monferrini, con sede in Casale Monferrato, e in rappresentanza della medesima in forza di deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'11 ottobre 1927 che si allega sotto la lettera V;

avv. cav. Giovanni Forzani Borroni fu Gaudenzio, nato a Momo, domiciliato a Novara, che interviene in rappresentanza della Banca agricola commerciale novarese con sede in Novara, autorizzato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'11 ottobre 1927 che si allega sotto la lettera X;

on. prof. comm. Giovanni Alice fu Giuseppe, nato a Salussola, domiciliato a Casanova Elvo, presidente del Credito agrario vercellese con sede in Vercelli, che interviene in rappresentanza del detto Istituto in forza di deliberazione del Consiglio di amministrazione del 18 ottobre 1927 che si allega sotto la lettera Y;

cav. uff. Matteo Viglietti, come sopra qualificato, che interviene in rappresentanza della Banca Piccolo credito di Cuneo (anonima con sede in Cuneo) autorizzato con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 15 ottobre 1927, che si allega sotto la lettera W;

gr. uff. dott. Venturino Martelli di Angelo, nato a Confienza, domiciliato a Belgirate, presidente della Banca Piccolo credito novarese, che interviene in rappresentanza della medesima, autorizzato con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 12 settembre 1927 che si allega al presente sotto la lettera Z;

on. Alice Giovanni, sopra qualificato, che interviene in rappresentanza del Consorzio agrario cooperativo di Vercelli con sede in Vercelli, all'uopo autorizzato con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 18 ottobre 1927, che si allega al presente con la lettera Z/1;

rag. cav. uff. Italo Pennaroli fu Francesco, nato a Piacenza, domiciliato a Torino, direttore generale della Associazione agraria piemontese, con sede in Torino, che interviene in rappresentanza della stessa, autorizzato con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 13 ottobre 1927 che si allega sotto la lettera Z/2;

ing. Angelo Marcioni fu Francesco, nato e domiciliato a Novara, che interviene in rappresentanza del Consorzio

agrario cooperativo della provincia di Novara, con sede in Novara, autorizzato con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 17 ottobre 1927, che si allega al presente sotto la lettera Z/3.

Detti signori comparenti dell'identità personale dei quali io notaio sono personalmente certo, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Tra gli Istituti rappresentati nel presente atto è costituito l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, a' sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 14, n. 3, del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509.

Art. 2.

L'Istituto sarà retto dallo statuto che si allega al presente atto sotto la lettera A, che i costituiti dichiarano di conoscere e pienamente approvare in ogni sua parte dispensando me notaio dal darne lettura.

Art. 3.

Alla formazione del capitale iniziale di L. 50,000,000 (cinquanta milioni) gli intervenuti partecipano sottoscrivendo per il numero di quote e per l'ammontare complessivo qui appresso indicato.

Istituti partecipanti	Quote	Capitale sottoscritto
Cassa di risparmio di Torino	416	20,800,000
Istituto delle Opere pie di San Paolo in Torino	416	20,800,000
Cassa di risparmio di Cuneo	8	400,000
» » Alba	2	100,000
» » Fossano	2	100,000
» » Dronero	2	100,000
» » Alessandria	10	500,000
» » Bra	5	250,000
» » Asti	20	1,000,000
» » Biella	2	100,000
» » Ivrea	1	50,000
» » Novara	2	100,000
» » Saluzzo	4	200,000
» » Savigliano	2	100,000
» » Vercelli	20	1,000,000
» » Mondovì	2	100,000
» » Pinerolo	3	150,000
» » Tortona	1	50,000
Banca agricola italiana	20	1,000,000
Banca popolare cooperativa anonima di Novara	40	2,000,000
Banca agricola commerciale novarese	1	50,000
Credito agrario vercellese	2	100,000
Banca piccolo credito di Cuneo	4	200,000
Banca piccolo credito novarese	8	400,000
Banca cooperativa agricoltori Monferrini	2	100,000
Consorzio agrario cooperativo di Vercelli	1	50,000
Associazione agraria piemontese	2	100,000
Consorzio agrario cooperativo provincia di Novara	2	100,000
Totale	1000	50,000,000

(diconsi quote mille per un capitale di complessive lire cinquantamilioni).

Art. 4.

Tutti i signori comparenti ad unanimità decidono di rimandare ad altra assemblea la nomina del Consiglio di amministrazione e nominano intanto un Comitato provvisorio, con tutti i poteri del Consiglio, autorizzandolo a compiere le formalità necessarie per il legale funzionamento dell'Istituto, e per convocare a suo tempo l'assemblea generale dei partecipanti per l'elezione del Consiglio di amministrazione. A far parte del Comitato vengono per acclamazione nominati i signori: on. conte Delfino Orsi, avv. Vittorio Barberis, gr. uff. rag. Ernesto Giardini.

Atto fatto in Roma ove sopra e letto da me notaio ai signori comparenti, in presenza dei sopraqualificati testimoni che si firmano con me notaio e i comparenti stessi, che da me interpellati dichiarano che il presente atto contenuto in sette fogli non bollati scritto in parte da persona di mia fiducia e in parte da me notaio nelle prime sedici pagine e in linee ventuno della diciassettesima, è pienamente conforme alla loro volontà.

In carta libera agli effetti del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 26 agosto 1927, n. 197.

Vittorio Barberis.
Delfino Orsi.
Matteo Viglietti.
Mario Giacchino.
Dott. Paolo Giraudi.
Spavieri Pietro.
Igino Grizi.
Ing. Alessandro Bianco.
Ing. Giuseppe Garanzini.
Rag. Decimo Gullino.
Dott. Dante Meneghelli.
Dott. Giuseppe Danesy.
Rag. Italo Lavelli.
Paolo Pedrotti.
Ernesto Giardini.
Barbesino Giuseppe.
Avv. G. Forzani Borroni.
Dott. Giovanni Alice.
Dott. Venturino Martelli.
Italo Pennaroli.
Ing. Angelo Marcioni.
Alessandro Brizi, teste.
Arnaldo Sessi, teste.

Dott. Paolo Castellini, notaio.

Rep. n. 8056 - Roma 2 novembre 1927 - Anno VI.

In conformità di quanto ho stipulato con il presente atto, si allega al presente atto, sotto la lettera Z-4, la ratifica dell'atto stesso fatta dalla Cassa di risparmio di Torino.

Dott. Paolo Castellini, notaio.

Rep. n. 8102 - Roma 5 novembre 1927 - Anno VI.

In conformità di quanto stipulato con il presente atto, si allega al medesimo sotto la lettera Z-5 la ratifica dell'atto stesso fatta dalla Cassa di risparmio di Bra.

Dott. Paolo Castellini, notaio.

N. 6037 - Registrato a Roma li 8 novembre 1927 - Anno VI Ufficio atti pubblici, vol. 459, esatte complessivamente L. 2820.

Il procuratore superiore: *Brescia.*

Allegato A - Rogito n. 1435.

Statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte.

TITOLO I.

COSTITUZIONE - SEDI - DURATA.

Art. 1.

Ai sensi del disposto dell'art. 14 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, è costituito l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, tra gli Istituti intervenuti all'atto costitutivo, a rogito del notaio Castellini di Roma, in data 19 ottobre 1927.

Sulla ammissione di nuovi partecipanti delibererà il Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 2.

L'Istituto ha la sua sede centrale in Torino.

Gli Istituti partecipanti funzionano come succursali dell'Istituto; il quale tuttavia, dove non operino Istituti partecipanti, o loro dipendenze, potrà istituire proprie rappresentanze.

Art. 3.

L'Istituto ha durata indeterminata. Le società ed enti partecipanti, che siano costituiti per un determinato periodi di tempo, avranno diritto, al termine della loro durata, di ottenere il rimborso delle rispettive quote di partecipazione, in proporzione del patrimonio netto dell'Istituto, risultante dall'ultimo bilancio approvato.

TITOLO II.

SCOPO - CAPITALE - FUNZIONAMENTO.

Art. 4.

L'Istituto ha lo scopo di esercitare il credito agrario nella regione piemontese a norma delle leggi vigenti. All'uopo compie operazioni di prestiti per esercizio, e di prestiti e mutui per miglioramenti, accertando la convenienza tecnica ed economica delle operazioni, la esistenza di idonee garanzie e verificando l'effettivo impiego delle somme sovvenute secondo i fini per i quali furono richieste e concesse.

L'Istituto ha inoltre la funzione di coordinamento e di indirizzo dell'attività creditizia a favore dell'agricoltura regionale.

Potrà infine partecipare al Consorzio nazionale per il credito di miglioramento ai sensi dell'art. 18 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509.

Art. 5.

Il capitale dell'Istituto è formato da quote nominative di partecipazione di L. 50,000 ciascuna.

La responsabilità degli Istituti partecipanti è limitata alle quote da ciascuno conferite.

La cessione o il trasferimento nelle quote ad altro ente partecipante, non può aver luogo se non con il consenso del Consiglio di amministrazione.

I singoli versamenti dell'importo delle quote sottoscritte saranno effettuati su richiesta del Consiglio di amministrazione entro 10 giorni dalla data della richiesta.

L'ammontare di ogni singolo versamento richiesto non potrà superare i due decimi della somma da ciascun partecipante sottoscritta.

Art. 6.

L'Istituto provvede alle operazioni:

a) con l'importo del capitale;

b) con risconto del portafoglio presso gli enti partecipanti e presso l'Istituto di emissione;

c) con somministrazione da parte degli Istituti partecipanti.

Art. 7.

Le domande di prestiti di esercizio indirizzate all'Istituto federale saranno di regola ricevute dagli Istituti partecipanti o dagli altri Istituti eventualmente autorizzati a funzionare come rappresentanti o corrispondenti dell'Istituto federale.

Detti Istituti cureranno l'istruttoria delle domande.

Le domande debitamente istruite saranno trasmesse ai competenti organi dell'Istituto federale unitamente con gli effetti relativi stipulati all'ordine dell'Istituto medesimo, o ad esso girati dai presentatori.

Gli Istituti partecipanti assumeranno la garanzia delle operazioni apponendo sugli effetti la propria firma di avallo.

La stessa procedura si seguirà per la presentazione delle domande di prestito o mutuo per miglioramento.

L'Istituto partecipante provvederà all'istruttoria tecnica e finanziaria delle domande, e le trasmetterà quindi agli organi competenti dell'Istituto federale per la decisione.

Art. 8.

L'Istituto federale istituirà uno schedario regionale delle operazioni di credito agrario, nel quale sarà preso nota anche delle operazioni che siano eventualmente fatte dagli Istituti partecipanti, rappresentanti o corrispondenti dell'Istituto federale, per proprio conto.

TITOLO III.

ORGANI DELL'ISTITUTO.

Art. 9.

Sono organi dell'Istituto:

a) l'assemblea generale dei partecipanti;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) la Presidenza;

d) il Comitato centrale del credito;

e) i Comitati provinciali di sconto;

f) la Direzione centrale;

g) il Collegio sindacale.

CAPO I. — *Assemblea generale dei partecipanti.*

Art. 10.

Le assemblee, alle quali intervengono i rappresentanti autorizzati degli Istituti partecipanti, sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea generale ordinaria è convocata normalmente una volta all'anno dal presidente, per provvedere:

a) all'approvazione del bilancio ed al riparto degli utili;

b) alla nomina dei membri del Consiglio di amministrazione di sua competenza;

c) alla nomina dei membri del Collegio sindacale di sua competenza, determinandone gli emolumenti;

d) alla discussione ed alla decisione sugli argomenti che il Consiglio di amministrazione crederà di sottoporle.

L'assemblea generale straordinaria può essere convocata dal Consiglio di amministrazione, e a richiesta di un numero di partecipanti che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Le modificazioni dello statuto sono normalmente di competenza dell'assemblea straordinaria.

Art. 11.

Nelle votazioni delle assemblee, gli Istituti partecipanti dispongono di un voto per ogni quota di capitale sottoscritto e così sino a 10 voti.

Gli Istituti che abbiano sottoscritto un numero di quote maggiore di dieci, avranno diritto ad un voto per ogni 5 quote sottoscritte oltre le dieci e fino a 100 quote, e ad un voto ogni 10 quote sottoscritte oltre le cento.

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione o in difetto dal vice presidente, e in caso di assenza o di impedimento di questi ultimi, dal consigliere più anziano di età.

Art. 12.

Gli avvisi di convocazione dell'assemblea devono essere inviati almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, mediante lettera raccomandata.

Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'ordine del giorno.

Le assemblee sono valide, in prima convocazione, con l'intervento di tanti partecipanti che rappresentino la metà del capitale sottoscritto; in seconda convocazione saranno valide con l'intervento di tanti partecipanti che rappresentino un decimo del capitale sottoscritto.

Le deliberazioni delle assemblee sono valide con un numero di voti favorevoli pari alla metà più uno di quelli di cui dispongono gli intervenuti.

Capo II. — *Consiglio di amministrazione.*

Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione è composto di 7 membri.

Il presidente e il vice presidente sono nominati dal Ministro per l'economia nazionale che sceglie il vice presidente su terna proposta dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori.

Gli altri cinque membri sono eletti dall'assemblea dei partecipanti.

Il presidente ed il vice presidente durano in carica due anni, i consiglieri un anno e tutti sono rieleggibili. In caso di morte, decadenza od altro, di un consigliere, il nuovo eletto rimane in carica per il tempo per cui doveva rimanervi quello da lui sostituito.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente od in sua assenza dal vice presidente, mediante avvisi da farsi recapitare almeno 5 giorni prima della convocazione — salvi i casi di riconosciuta urgenza — e che devono contenere l'indicazione degli oggetti sottoposti a discussione.

Art. 14.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno quattro membri.

Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 15.

Spetta al Consiglio di amministrazione di:

a) formulare i regolamenti interni occorrenti per disciplinare l'ordinamento e l'attività dell'Istituto;

b) determinare la competenza del Comitato centrale di credito e dei Comitati provinciali di sconto;

c) fissare i criteri generali di distribuzione del credito;

d) decidere sulle ammissioni di partecipanti, sulla nomina di rappresentanti e corrispondenti e sulla eventuale apertura e chiusura di filiali o dipendenze;

e) deliberare sulla cancellazione delle ipoteche con piena efficacia legale;

f) deliberare sulle liti da promuoversi e da sostenersi autorizzando il presidente a stare in giudizio, e transigere e a rinunciare;

g) determinare i tassi di interesse sia sulle operazioni attive che su quelle passive;

h) fissare i criteri per le spese di amministrazione, l'ammontare delle medaglie di presenza, delle indennità di trasferta, nominare il direttore e gli impiegati, fissandone le mansioni, i requisiti e gli emolumenti;

i) provvedere in genere a tutto quanto occorre per regolare il funzionamento della Istituzione anche per ciò che riguarda i rapporti dell'Istituto con i partecipanti e con i terzi.

Capo III. — *Della Presidenza.*

Art. 16.

La Presidenza è composta dal presidente e dal vice presidente nominati dal Ministro per l'economia nazionale giusta il precedente art. 13.

Il presidente rappresenta l'Istituto ad ogni effetto di legge.

Egli presiede il Consiglio di amministrazione, sovraintende a tutto il funzionamento dell'Istituto, firma la corrispondenza impegnativa, consente alla cancellazione dei privilegi convenzionali.

Nei casi di urgenza il presidente potrà adottare determinazioni di competenza del Consiglio, richiedendone la ratifica nella più prossima seduta.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente.

Capo IV. — *Comitato centrale del credito.*

Art. 17.

Il Comitato centrale del credito è composto di cinque membri.

Il presidente e due membri sono scelti dal Consiglio di amministrazione fra i consiglieri più particolarmente versati in materia di credito all'agricoltura.

Gli altri due membri sono parimenti scelti dal Consiglio di amministrazione uno fra provetti tecnici agricoli e l'altro su terna proposta dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori fra persone particolarmente esperte delle condizioni dell'agricoltura piemontese.

Art. 18.

Spetta al Comitato centrale del credito di:

a) deliberare su tutte le operazioni di credito agrario di miglioramento che il Consiglio di amministrazione non creda di riservare alla propria competenza;

b) deliberare sulle operazioni di credito agrario di esercizio che non siano di competenza dei Comitati provinciali;

c) funzionare come comitato provinciale di sconto per la provincia di Torino;

d) dare parere su ogni questione riguardante l'applicazione delle leggi sul credito agrario e su ogni altra questione interessante il finanziamento e l'incremento dell'agricoltura piemontese per le quali venga interpellato dal Consiglio di amministrazione.

Le adunanze del Comitato centrale del credito sono valide con l'intervento di tre componenti. In caso di assenza del presidente lo sostituisce il componente più anziano di età.

Capo V. — *Comitati provinciali di sconto.*

Art. 19.

In ogni capoluogo di Provincia, presso il principale Istituto partecipante, è istituito un Comitato provinciale di sconto composto di un presidente e quattro membri. Il presidente e tre membri sono nominati dal Consiglio di amministrazione, l'altro componente è designato dalla Confederazione provinciale sindacati fascisti agricoltori.

I componenti di detto comitato devono essere scelti fra rappresentanti degli Istituti partecipanti della Provincia, e fra tecnici ed esperti dell'agricoltura locale.

I Comitati provinciali di sconto:

a) deliberano sulle operazioni di credito e di esercizio di loro competenza;

b) danno parere su operazioni di competenza di altri organi dell'Istituto od esercitano eventuali altre attribuzioni, in conformità dei regolamenti interni e delle determinazioni del Consiglio di amministrazione.

Le adunanze dei Comitati provinciali di sconto sono valide coll'intervento di tre componenti. In caso di assenza del presidente lo sostituirà il componente più anziano di età.

Capo VI. — *Direzione centrale.*

Art. 20.

Alla direzione dell'Istituto è preposto un direttore centrale nominato dal Consiglio di amministrazione fra persone particolarmente esperte in materia di credito agrario.

In caso di assenza od impedimento del direttore centrale, lo sostituisce un funzionario designato annualmente dal Consiglio.

Il direttore centrale sopraintende a tutto il personale dell'Istituto, coordina e vigila il lavoro di tutti gli uffici ed adempie, inoltre, ai seguenti cómpiti:

1° provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e del Comitato centrale del credito, nonchè alla esecuzione delle disposizioni del presidente; ed in genere, alla esatta osservanza delle norme di legge statutarie e regolamentari;

2° firma la corrispondenza ordinaria, gli ordinativi di incasso e di pagamento, le girate dei vaglia e degli altri titoli all'ordine e le quietanze;

3° dispone e disciplina gli accertamenti tecnici e i collaudi occorrenti;

4° riferisce al Comitato centrale del credito e al Consiglio di amministrazione su tutte le domande di sovvenzioni di loro competenza, e sugli oggetti posti all'ordine del giorno, sui quali non riferisca il presidente.

Capo VII. — *Collegio sindacale.*

Art. 21.

Il Collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi e di due supplenti.

Un sindaco effettivo ed un supplente sono nominati annualmente dal Ministro per l'economia nazionale; gli altri sono nominati ogni anno dall'assemblea dei partecipanti.

Le funzioni del Collegio sindacale sono quelle stabilite dagli articoli 178 e 184 del Codice di commercio.

I sindaci hanno diritto di intervenire alle sedute del Consiglio di amministrazione.

TITOLO IV.

Bilancio - Utili - Liquidazione.

Art. 22.

L'esercizio sociale ha termine col 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio avrà termine il 31 dicembre 1928.

Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea generale dei partecipanti entro il primo trimestre dell'esercizio successivo.

Art. 23.

Gli utili netti saranno assegnati come appresso:

due decimi alla riserva;

sugli altri otto decimi sarà corrisposto ai partecipanti un dividendo in misura non superiore al tasso dello sconto.

L'eventuale eccedenza sarà destinata ad ulteriore incremento della riserva e accantonata a disposizione del Consiglio di amministrazione, per premi, sussidi ed incoraggiamenti ed iniziative ed istituzioni, aventi per scopo l'incremento dell'agricoltura piemontese.

Art. 24.

In caso di liquidazione le attività risultanti saranno ripartite fra i partecipanti in proporzione delle quote da ciascuno conferite.

Vittorio Barberis.
Delfino Orsi.
Matteo Viglietti.
Mario Giacchino.
Dott. Paolo Giraudi.
Spavieri Pietro.
Igino Grizi.
Ing. Alessandro Bianco.
Ing. Giuseppe Garanzini.
Rag. Decimo Gullino.
Dott. Dante Meneghelli.
Dott. Giuseppe Danesy.
Rag. Italo Lavelli.
Paolo Pedrotti.
Ernesto Giardini.
Barbesino Giuseppe.
Avv. G. Forzani Borroni.
Dott. Giovanni Alice.
Dott. Venturino Martelli.
Italo Pennaroli.
Ing. Angelo Marcioni.
Alessandro Brizi, teste.
Arnaldo Sessi, teste.

Dott. Paolo Castellini, notaio.

Copia conforme all'originale munito delle firme dalla legge prescritte col quale collazionata concorda. Si è omessa la trascrizione degli allegati da A/primo, a Z/5, come da richiesta fattane.

Roma, 28 novembre 1927 - Anno VI

Dott. *Paolo Castellini,* notaio.

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1927.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Genova ad istituire quattro filiali rispettivamente in Bordighera, Pieve di Teco, Loano e Pietra Ligure, e una agenzia in Torriglia.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, che reca modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

Articolo unico.

La Cassa di risparmio di Genova è autorizzata ad istituire quattro proprie filiali in Bordighera, Pieve di Teco, Loano e Pietra Ligure, ed una propria agenzia in Torriglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 settembre 1927 - Anno V

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1927.

Varianti alle norme esecutive per l'applicazione della legge 8 luglio 1926, n. 1179.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Decreta:

Art. 1.

Al paragrafo 39 delle norme esecutive per l'applicazione della legge 8 luglio 1926, n. 1179, approvate con decreto Ministeriale 23 agosto 1926 e sue successive modificazioni sono apportate le seguenti varianti:

1ª *Variante.* — I commi *b*) e *c*) del paragrafo 39 sono abrogati e sostituiti dal seguente:

« *b*) per l'avanzamento ai gradi di contrammiraglio e capitano di vascello e gradi corrispondenti, i 5/10 delle aliquote di ruolo stabilite per detti ufficiali dalle tabelle annesse alla legge 8 luglio 1926, n. 1179 ».

2ª *Variante.* — I commi *d*), *e*) ed *f*) sono rispettivamente denominati *c*), *d*) ed *e*).

3ª *Variante.* — Il terz'ultimo comma dello stesso paragrafo è così modificato:

« Nello stabilire le aliquote suddette non saranno considerati i mutilati di guerra e quelli in soprannumero, i quali, se saranno inclusi in quadro saranno computati in più ».

4ª *Variante.* — In fine al paragrafo è aggiunto il seguente comma:

« Gli ufficiali che non hanno potuto essere scrutinati per deficienza delle prescritte condizioni, e per i quali sia stata pronunciata la riserva, quando avendo raggiunto tali condizioni, saranno sottoposti a scrutinio e giudicati idonei, saranno inscritti eventualmente in quadro al posto che sarà loro assegnato dalla competente Commissione, in più delle aliquote innanzi indicate ».

Art. 2.

Il paragrafo 46 delle norme di cui al precedente comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento dei sottotenenti commissari e dei sottotenenti di porto nominati rispettivamente in base all'art. 40 ed all'art. 41 lettera *A*) e *B*) della legge sull'ordinamento della Regia marina e per la compilazione dei relativi quadri, la Commissione ordinaria di avanzamento applicherà le norme stabilite per la compilazione dei quadri nei casi di avanzamento per concorso, tenendo conto, nell'assegnazione del punto di classifica oltre che dei risultati del concorso, giusta l'ultimo comma dell'articolo 38 della legge di avanzamento, anche dei risultati del corso di istruzione teorico pratico e militare e del tirocinio pratico che avranno seguito, giusta il disposto dell'ultimo comma dei citati articoli 40 e 41 lettera *A*) della legge sull'ordinamento della Regia marina ».

Il presente decreto entrerà in vigore dalla sua data.

Roma, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

p. *Il Ministro*: SIRIANNI.

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Vista la domanda in data 12 novembre 1926 presentata dal sig. Krains Giorgio per la riduzione del suo cognome Krains in quello di « Grai »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, regolarmente affissa per il periodo di un mese all'albo della Prefettura e del Comune di residenza del richiedente, non è stata fatta opposizione;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 7, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle persone della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Bolzano e di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Il cognome del sig. Krains Giorgio, figlio di Antonio e della signora Elisa vedova Brischi, nato a Trieste il 25 dicembre 1894 è ridotto nella forma italiana di « Grai » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula: « Il controscritto cognome di . . . . è stato corretto in quello di . . . . con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 5 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: UMBERTO RICCI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Vista la domanda in data 21 ottobre 1926 presentata dalla signora Feuerstein Elisa per la riduzione del suo cognome Feuerstein in quello di « Avi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, regolarmente affissa per il periodo di un mese all'albo della Prefettura e del Comune di residenza della richiedente, non è stata fatta opposizione;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 7, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle persone della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Bolzano e di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Il cognome della signora Elisa Feuerstein, figlia del fu Federico e di Briosi Elisa, nata a Riva del Garda il 22 gennaio 1905, è ridotto nella forma italiana di « Avi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessata a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessata è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula: « Il controscritto cognome di . . . . è stato corretto in quello di . . . . con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 2 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: UMBERTO RICCI.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di assistente alla cattedra di patologia vegetale presso il Regio istituto superiore agrario di Milano.

IL DIRETTORE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto l'art. 36 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;

Visto il R. decreto 3 agosto 1925, (registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1925) con il quale i posti del personale assistente dei Regi istituti superiori agrari sono ripartiti fra gli Istituti stessi;

Visto il benestare del Ministero delle finanze;

Apre un concorso al posto di assistente alla cattedra di patologia vegetale presso lo stesso Istituto con lo stipendio iniziale di L. 7000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1700 e l'indennità caroviveri.

Il concorso è per esami; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

I parenti e gli affini del titolare della cattedra, fino al quarto grado, non possono partecipare al concorso.

La Commissione esaminatrice formerà una terna in ordine alfabetico per ciascun concorso, dei tre candidati che avranno ottenuto l'idoneità e riportato maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra, avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi del giorno 31 gennaio 1928 alla segreteria dell'Istituto la domanda accompagnata dai seguenti documenti:

a) fede di nascita, dalla quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data della chiusura del concorso. I concorrenti che furono fra i combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno di età;

b) certificato penale;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato di sana costituzione fisica, dal quale risulti l'attitudine del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea in scienze agrarie o in scienze naturali conseguito rispettivamente in un Istituto superiore agrario o in una Università del Regno;

i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che dimostri l'attitudine del candidato a coprire il posto cui aspira;

m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale percorsa.

La domanda ed i documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), dovranno essere in carta legale, e vidimati, secondo i casi, dalla autorità politica e giudiziaria; quelli di cui alle lettere b), c), d), e), dovranno avere una data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere b), c), d), e), f), g), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato. La domanda, inoltre per poter prendere parte al concorso, dovrà essere munita della prova che è stata versata ad un ufficio di registro la tassa di concorso di L. 50, a termini del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Scaduto il termine indicato per la presentazione delle domande i concorrenti saranno avvisati della prova di esame che avrà luogo in Milano presso il Regio istituto superiore agrario.

Il vincitore del concorso dovrà assumere la carica entro 8 giorni dalla comunicazione fattagli. In caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

Roma, addì 6 dicembre 1927 - Anno VI.

Il direttore: A. MENOZZI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

TABELLA N. 1.

Importo del valore lordo, delle ritenute e del valore netto delle cedole delle sottoindicate obbligazioni ed azioni per le scadenze 1° gennaio, 1° marzo, 1° luglio, 1° settembre 1928 e 1° gennaio 1929.

DEBITI i cui titoli sono soggetti alla tassa di negoziazione	Scadenze	Valore lordo	Ritenute		Valore netto da pagarsi
			per imposta di ricch. mobile	per tassa di negoziazione	
Ferrovia Lucca-Pistoia Emissione 1856-58-60	1° Marzo 1928	6.30	1.34	0.22	4.74
	1° Settembre 1928	6.30	1.26	0.18	4.86
Ferrovia Centrale Toscana Serie A-B-C	1° Gennaio 1928	12.50	2.75	0.45	9.30
	1° Luglio 1928	12.50	2.50	0.41	9.59
Ferrovie Livornesi Serie A-B-C-D'-D"	1° Gennaio 1928	7.50	1.65	0.25	5.60
	1° Luglio 1928	7.50	1.50	0.22	5.78
Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	1° Gennaio 1928	7.50	1.65	0.24	5.61
	1° Luglio 1928	7.50	1.50	0.20	5.80
Obbligazioni ferroviarie 3 % Reti: Adriatica, Mediterranea, Sicula	1° Gennaio 1928 unitarie	7.50	1.65	0.23	5.62
	1° Gennaio 1928 quintuple	37.50	8.25	1.15	28.10
	1° Luglio 1928 unitarie	7.50	1.50	0,20	5.80
	1° Luglio 1928 quintuple	37.50	7.50	1 —	29 —
Ferrovia Udine-Pontebba	1° Gennaio 1928	12.50	2.75	0.29	9.46
	1° Luglio 1928	12.50	2.50	0.28	9.72
Obbligazioni comuni Ferrovie Romane	1° Gennaio 1928	7.50	1.65	0.24	5.61
	1° Luglio 1928	7.50	1.50	0.21	5.79
Ferrovia Cavallermaggiore-Bra	1° Gennaio 1928	10 —	2.20	0.86	6.94
	1° Gennaio 1929	10 —	2 —	0.82	7.18
Ferrovia Vigevano-Milano	1° Gennaio 1928	6 —	1.32	0.48	4.20
	1° Luglio 1928	6 —	1.20	0.44	4.36

N. B. — Per le azioni infruttifere della Ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnole-Mortara veggasi la tabella n. 3.

TABELLA N. 2.

Valore netto da pagarsi per i titoli estratti presentati al rimborso dal 3 gennaio 1928 a tutto il 1° luglio 1928.

DEBITI pagabili anche all'estero	Capitale nominale dei titoli o premi	Titoli estratti presentati al rimborso dal 3 gennaio 1928 a tutto il 1° luglio 1928 — Estratti negli anni										
		1928	1927	1926	1925	1924	1923	1922	1921	1920	1919	1918	1917
Obbligazioni ferroviarie 3 %												
Reti Adriatica, Mediterranea e Sicula	500 —	(a) 500 —	499.57	499.14	498.74	498.38	498.04	497.71	497.38	497.02	496.60	496.19	—
Obbligazioni della Ferrovia Centrale Toscana (Serie A-B)	500 —	—	499.59	498.70	497.93	497.21	496.51	—	—	—	—	—	—
Asciano-Grosseto (Serie C) con premio	Premio 200 —	—	(b) 156 —	152 —	152 —	152 —	154 —	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Ferrovie Livornesi Serie A-B-C-D′-D″ (c)	500 —	—	499.78	499.29	498.86	498.43	498.02	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	500 —	(a) 500 —	499.56	499.12	498.72	498.34	497.96	497.60	497.23	496.81	496.35	495.90	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Lucca-Pistoia (d):												
Presentato al rimborso dal 2 settembre 1927 al 1° marzo 1928	420 —	—	(a) 421 —	419.57	419.15	418.80	418.48	418.17	417.84	417.49	417.10	416.68	416,26
Presentate al rimborso dal 2 marzo 1928 al 1° settembre 1928	420 —	—	419.82	419.39	418.97	418.62	418.30	417.99	417.66	417.31	416.92	416.50	—

(a) Somma pagabile per i titoli rimborsabili il 1° luglio 1928, presentati unicamente nel detto giorno.

(a) Somma pagabile per i titoli rimborsabili il 1° marzo 1928, presentati unicamente nel detto giorno.

(b) Per l'estrazione 1923 si è tenuto conto anche dell'addizionale del 15 % pro-mutilati ecc. di cui alla legge 23 dicembre 1920 n. 1821. Per le estrazioni successive si è tenuto conto della variazione dell'imposta di ricchezza mobile in conformità del R. decreto-legge 10 ottobre 1924, n. 1613.

(c) Sono pagabili all'estero le cedole dei titoli delle serie C-D′-D″.

(d) Per i titoli estratti dell'emissione 1860 il rimborso può aver luogo fino all'estrazione dell'anno 1922 purchè presentati fino al 29 febbraio 1928, essendo tali titoli prescrivibili in 5 anni dalla data di rimborsabilità.

TABELLA N. 3.

Somma da pagarsi al netto dalla tassa di negoziazione per i titoli estratti presentati al rimborso.

DEBITI pagabili solo nel Regno	Capitale nominale dei titoli o premi	Titoli estratti presentati al rimborso dal 3 gennaio 1928 a tutto il 1° luglio 1928										
		1928	1927	1926	1925	1924	1923	1922	1921	1920	1919	1918
Obbligazioni 5 % Ferrovia Udine-Pontebba	500 —	—	499.72	499.15	498.65	498.16	497.69	497.22	496.75	496.22	495.69	495.02
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Romane	500 —	—	499.79	499.32	498.91	498.52	498.16	497.80	497.46	497.06	496.62	496.23
Azioni privilegiate 2 % della Ferrovia Cavallermaggiore-Bra	500 —	499.18	498.32	497.78	497.29	496.82	496.33	—	—	—	—	—
Azioni della Ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnole Mortara	500 —	(a) 486.16	486.16	486.16	486.16	486.16	486.16	—	—	—	—	—
Obbligazioni della Ferrovia Vigevano-Milano (c):												
Estrazioni di giugno	500 —	(b) 440 —	433.08	426.33	425.75	428.18	427.60	427.04	432.48	434.88	434.26	433.80
Estrazioni di dicembre	500 —	—	433.56	426.61	426.05	425.46	427.89	427.31	426.77	432.19	434.57	433.95

(a) **Sul capitale delle obbligazioni estratte nell'esercizio 1927-28 e precedenti** deve essere trattenuta per tassa di negoziazione una maggior somma di L. 0.76, o cioè **in complesso L. 13,84.**

(b) **Valore delle obbligazioni estratte nel giugno 1928 e rimborsabili unicamente** il 1° luglio 1928.

(c) **Si è tenuto conto, oltre che della deduzione dell'imposta di R. M. del 20 %** sulla differenza in L. 300, tra il valore di emissione e quello di rimborso, anche dell'addi**zionale a favore dei mutilati ecc. stabilita con R. decreto 7 giugno 1920, n.** 738, per le estrazioni del dicembre 1920 o del giugno 1921 in ragione del 5 % e del 15 % **per le estrazioni successive come da legge 23 dicembre 1920, n. 1821. Per le** estrazioni del dicembre 1924 o successive si è tenuto conto dell'imposta di R. M. in conformità **dei Regi decreti-legge 16 ottobre 1924,** n. **1613, e 12 agosto 1917, n. 1463.**

Roma, 10 dicembre 1927 - Anno VI.

Il direttore generale: A. CERESA.